

Confermata la detassazione dei premi e istituito un nuovo bonus

Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi

Il Governo, con decreto legge n. 185/2008, al fine di favorire le famiglie che si trovano coinvolte nell'attuale crisi economica, ha istituito un bonus, una tantum, per i nuclei a basso reddito e ha confermato la parziale detassazione degli emolumenti legati alla produttività

Con il DL 29 novembre 2008, n. 185 (in *G.U.* n. 280/2008), recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, il Governo, tra i vari interventi, ha:

- approvato e istituito un *bonus (una tantum)* per le famiglie a basso reddito, coinvolgendo i sostituti d'imposta;
- confermato, per tutto l'anno 2009, la parziale detassazione degli emolumenti retributivi legati alla produttività, all'efficienza organizzativa e all'andamento economico dell'impresa;
- riproposto gli incentivi fiscali per i ricercatori che rientrano in Italia.

Bonus per famiglie a basso reddito

L'art. 1 del decreto in esame istituisce, per il solo anno 2009, un *bonus* straordinario da erogare ai nuclei familiari a basso reddito (**soggetti residenti**), coinvolgendo i sostituti d'imposta. Il *bonus* è strutturato secondo le regole di seguito riportate.

Destinatari - I destinatari del beneficio sono i soggetti componenti di un nucleo familiare a basso reddito, nel quale concorrono, nel 2008, esclusivamente i seguenti redditi:

- di lavoro dipendente (a norma dell'art. 49, comma 1, del Tuir);
- di pensione (a norma dell'art. 49, comma 2 del Tuir);
- assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali: i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle

cooperative della piccola pesca (art. 50, lettera *a*, Tuir); i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (Collaborazioni a progetto e non a progetto), esclusi quelli attratti da attività professionale, (art. 50, lettera *c-bis*, Tuir), remunerazione dei sacerdoti (art. 50, lettera *d*, Tuir); i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, lettera *l*, Tuir); assegni periodi al coniuge (art. 50, lettera *i*, Tuir);

- di attività commerciale occasionale (art. 67, comma 1, lettera *i*, Tuir);
- lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera *l*, Tuir), qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;

- redditi fondiari (art. 35, Tuir), esclusivamente in coacervo con i predetti redditi, per un ammontare non superiore a 2.500 euro.

Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche non a carico) e dai figli e gli altri familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir.

Parametri per l'attribuzione del beneficio - L'ammontare del beneficio attribuibile al richiedente è individuato in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare (al lordo degli oneri deducibili).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è formato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente il nucleo stesso.

Va altresì precisato che il legislatore, nel definire le condizioni familiari e reddituali per l'accesso al be-

necicio, individua due anni di riferimento, periodo d'imposta 2007 e periodo d'imposta 2008. Si ritiene, quindi, che la scelta dell'anno di riferimento (sia per quanto riguarda il nucleo familiare sia per quanto riguarda il reddito complessivo) ricade sul richiedente in funzione della convenienza. Va però rilevato che la scelta dell'anno 2008 fa slittare la corresponsione del bonus da febbraio ad aprile (ovvero da marzo a maggio se a corrispondere l'importo è l'ente previdenziale).

L'ammontare del *bonus*, in funzione dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito, è stato fissato nei seguenti valori:

Il bonus alle famiglie		
Componenti il nucleo familiare	Limite del reddito familiare	Ammontare del bonus
	euro	
Soggetti titolari di reddito o di pensione ed unici componenti del nucleo familiare	15.000,00	200,00
Due	17.000,00	300,00
Tre	17.000,00	450,00
Quattro	20.000,00	500,00
Cinque	20.000,00	600,00
Oltre cinque	22.000,00	1.000,00
In presenza di portatore di handicap (a carico secondo l'art. 12, comma 1, del Tuir)	35.000,00	1.000,00
Il bonus spetta a un solo componente il nucleo familiare (richiedente) e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisiti di cui all'art. 81, del DL n. 112/2008, legge n. 133/2008.		

La domanda - I soggetti richiedenti, aventi diritto, che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato o siano titolari di uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al paragrafo destinatari, ovvero titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, potranno ricevere il *bonus*, producendo apposita richiesta, direttamente dal proprio sostituto d'imposta presso il quale prestano o rendono l'attività lavorativa ovvero dal sostituto d'imposta che eroga il compenso.

Gli interessati sono tenuti a presentare la richiesta entro il 31 gennaio 2009 (con riferimento al periodo d'imposta 2007), ovvero entro il 31 marzo 2009 (con riferimento al periodo d'imposta 2008),

utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate la cui bozza è stata diffusa il 5 dicembre 2008. La richiesta può essere presentata anche tramite soggetti intermediari (soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - art. 3, comma 3, Dpr n. 322/1998), ai quali non spetta alcun compenso.

Così la domanda del bonus

La domanda deve contenere (autocertificazione), oltre ai dati identificativi del richiedente e del sostituto d'imposta, i seguenti elementi informativi (si veda anche la bozza diffusa dall'Agenzia delle entrate il 5 dicembre 2008):

- il coniuge ed il relativo codice fiscale;
- i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare e con indicazione del relativo periodo d'imposta;
- l'anno d'imposta di riferimento per il nucleo familiare e per il reddito (anno 2007 o anno 2008);
- l'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario.

Pagamento del bonus con riferimento al periodo d'imposta 2007

- Il provvedimento stabilisce che il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, facendo riferimento, per il reddito complessivo, al periodo d'imposta 2007, erogano il beneficio spettante al richiedente, rispettivamente entro il mese di febbraio 2009 (sostituti d'imposta datori di lavoro) e marzo 2009 (enti pensionistici). Si ritiene che il mese vada inteso come mese di calendario (principio di cassa) e non come periodo di paga, vale a dire che il bonus deve essere effettivamente pagato entro i citati mesi.

Il sostituto d'imposta eroga il *bonus* ai soggetti richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute (effettuate dal sostituto d'imposta) e contributi (dovuti agli enti previdenziali) disponibili nel mese di febbraio 2009; si ritiene che il riferimento sia alle imposte trattenute nel mese di febbraio e ai contributi dovuti nel mese di febbraio (per le amministrazioni pubbliche e per gli enti previdenziali entro il limite delle sole ritenute disponibili).

I sostituti d'imposta recuperano il *bonus* anticipato agli aventi diritto attraverso il mod. F24 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione del *bonus* stesso. I dati relativi al *bonus* devono essere poi certificati nel modello 770/2010 semplificato. I sostituti d'imposta sono altresì tenuti a

Adempimento	Dati con riferimento periodo d'imposta 2007	Dati con riferimento periodo d'imposta 2008
Termine presentazione istanze (anche tramite soggetti intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso)	31.1.2009	31.3.2009
Pagamento del bonus: - sostituti d'imposta datori di lavoro; - enti pensionistici	Mese di febbraio 2009 Mese di marzo 2009	Mese di aprile 2009 Mese di maggio 2009
Monte ritenute e contributi disponibili per coprire il bonus	Mese di febbraio 2009	Mese di aprile 2009
Trasmissione delle richieste all'Agenzia delle Entrate (anche tramite intermediari abilitati)	30.4.2009	30.6.2009
Beneficio non erogato dal sostituto d'imposta	Richiesta telematica diretta da parte del richiedente all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2009 (anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso)	Richiesta tramite dichiarazione dei redditi (mod. 730/2009 - Unico/2009); Richiesta telematica diretta da parte del richiedente all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2009 (anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso).

trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate (anche attraverso soggetti intermediari abilitati), le richieste presentate dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2009.

Il decreto prevede altresì che, in tutti i casi in cui il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, il soggetto avente diritto non perde il *bonus* ma può presentare direttamente la richiesta per via telematica (anche mediante soggetti intermediari abilitati, a quali non spetta alcun compenso), all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2009, indicando anche le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

Pagamento del bonus con riferimento al periodo d'imposta 2008 - Il provvedimento prevede altresì che il beneficio può essere attribuito (scelta di convenienza) in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008 anziché a quello del 2007.

In tale ipotesi il beneficio richiesto verrà erogato dai sostituti presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività (ovvero siano titolari di pensione o altro trattamento) sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati entro il 31 marzo 2009 (il differimento del termine è dovuto al fatto che gli interessati dovranno venire in possesso del CUD/2009, il cui termine di consegna è fissato per il 28.2.2009).

Le modalità operative sono le medesime precedentemente illustrate. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la ri-

chiesta saranno tenuti ad erogare il *bonus* ai soggetti beneficiari aventi diritto, rispettivamente entro il mese di aprile 2009 (sostituti d'imposta datori di lavoro) e maggio 2009 (enti previdenziali).

L'erogazione del *bonus* dovrà essere effettuata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009 (per le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici nel limite delle sole ritenute disponibili)

Le richieste presentate dai soggetti aventi diritto devono essere trasmesse, per via telematica (anche mediante soggetti intermediari abilitati), all'Agenzia delle entrate entro il 30.6.2009.

Anche in tale ipotesi, il decreto prevede che in tutti i casi in cui il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, il soggetto avente diritto al *bonus* può:

- presentare richiesta diretta, per via telematica (avvalendosi anche di un intermediario abilitato, al quale non spetta alcun compenso), all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.6.2009, se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- richiedere il *bonus* attraverso la dichiarazione dei redditi 2009 (anno d'imposta 2008), vale a dire attraverso il modello 730 ovvero il modello unico.

Pagamento diretto dell'Agenzia delle Entrate - Nei casi in cui il soggetto avente diritto abbia presentato richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate, quest'ultima provvederà a erogare quan-

to dovuto con la procedura prevista dal Dm 29 dicembre 2009, che reca «individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione».

Bonus indebito - L'art. 1, comma 19, del decreto in esame stabilisce altresì che i soggetti che abbiano percepito il *bonus* senza averne diritto (totalmente o parzialmente) sono tenuti a restituirlo entro il termine della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione del *bonus*. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi provvederanno alla restituzione, nel medesimo termine di cui sopra, attraverso il modello F24. In tali situazioni i sostituti d'imposta non sono coinvolti.

Conservazione delle richieste - I sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni contenute nelle richieste del *bonus* presentate dai soggetti aventi diritto, da esibire, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Detassazione degli emolumenti di produttività

L'art. 5 del Dl n. 185 del 29 novembre 2008, in commento, ha altresì disposto la proroga a tutto il 2009 della parziale detassazione (applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% al posto di Irpef e addizionali) dei soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché quelli di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, emolumenti individuati dall'art. 2, comma 1, lettera c) del Dl n. 93/2008 (legge n. 126/2008). La proroga non ha invece interessato gli straordinari e, per i *part time* stipulati entro il 28 maggio 2008, le ore supplementari e le ore derivanti dall'applicazione delle clausole elastiche.

I parametri per l'applicazione operativa del beneficio sono però stati modificati nei seguenti valori:

- il limite per il calcolo dell'imposta sostitutiva sale a 6.000 euro;
- il reddito di lavoro dipendente relativo al 2008 che potrà dare diritto al beneficio nel 2009 è stato fissato in 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 a imposta sostitutiva.

Essendo una proroga del beneficio, si rendono ancora applicabili le istruzioni contenute nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro n. 49 e n. 59/2008, per la sola parte relativa all'individuazione degli emolumenti relati-

vi a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Rimangono quindi operative anche le seguenti istruzioni:

- per detassare gli emolumenti interessati si applica il principio di cassa, vale a dire che gli stessi devono essere corrisposti nel 2009 (ovvero entro il 12 gennaio 2010, per effetto del principio di cassa allargato, di cui all'art. 51 del Tuir) anche se riferiti a periodi precedenti;
- il limite di 6.000 euro detassabile va individuato al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore;
- i dipendenti interessati dovranno certificare il reddito 2008 se sono dipendenti di un datore di lavoro che non ha rilasciato il CUD/2009 (redditi per l'intero anno 2008);
- i soggetti con reddito di lavoro dipendente del 2008 pari a zero potranno accedere al beneficio;
- se l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovesse risultare penalizzante, il sostituto d'imposta non provvederà alla sua applicazione e ne darà comunicazione all'interessato;
- il dipendente può rinunciare al beneficio.

Incentivi fiscali per i ricercatori

L'art. 17 del provvedimento in esame ritorna ad agevolare, attraverso uno sconto fiscale (per l'interessato e per il datore di lavoro/committente), il rientro in Italia dei ricercatori scientifici residenti all'estero (la precedente normativa era contenuta nell'art. 3, del Dl n. 269/2003).

La norma dispone che i redditi di lavoro dipendente e autonomo dei docenti e dei ricercatori (con titolo di studio universitario o equiparato) residenti all'estero, che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni continuativamente, e che, dal 29 novembre 2008 o in uno dei cinque anni successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia acquisendo la relativa residenza, potranno godere di una riduzione dell'Irpef del 90 per cento (vale a dire che sono imponibili nella misura del 10 per cento - beneficio a favore del ricercatore) e dall'esonero totale dell'Irap (vale a dire non concorre nella relativa base di calcolo - beneficio a favore del datore di lavoro/committente o lavoratore autonomo).

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto interessato acquisisce lo *status* di residente fiscale in Italia e, permanendo detto *status*, nei due periodi d'imposta successivi.